



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 1-bis
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ d'imposto della legge

Composta da

Francesco Ippolito

- Presidente -

Stefano Mogini

Sent. n. sez. 1258

UP - 28/09/2017

Pierluigi Di Stefano

R.G.N. 12166/2017

Orlando Villoni

Alessandra Bassi

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SM

, nato il **X** 1962 in **X**

avverso la sentenza del 14/10/2016 della Corte d'appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della appellata sentenza del 27 marzo 2015 del Tribunale di Trento, ha ridotto a quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa la pena inflitta a **MS** per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 570, comma secondo n. 2, cod. pen., per avere omesso di corrispondere la somma stabilita quale contributo di mantenimento per i tre figli minori.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Fabio Valcanover, difensore di **MS**, e ne ha chiesto l'annullamento eccependo la violazione di legge penale in relazione all'art. 163 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che i Giudici di merito hanno subordinato la concessione del beneficio

della sospensione condizionale della pena all'integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento per il periodo dal settembre 2011 al marzo 2012 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza senza una preventiva e motivata verifica, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e, dunque, della concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. La decisione del ricorso postula la soluzione della questione giuridica se, nel caso in cui il giudice subordini la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo al risarcimento del danno ai sensi del comma primo dell'art. 165 cod. pen., il giudice della cognizione sia o meno tenuto a svolgere un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato e dunque della sua capacità ad adempiervi.

Sul tema si registrano due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

2.1. Secondo un primo indirizzo ermeneutico, la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato impone sempre la valutazione del giudicante, sia pure sommaria e con apprezzamento motivato, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, Solazzo e altro, Rv. 263675).

2.2. Secondo l'orientamento contrapposto, maggioritario, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere (In motivazione, la Corte ha osservato che l'interessato non subisce alcun pregiudizio grave ed irreparabile dalla decisione così adottata, potendo sempre allegare, in sede esecutiva, le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l'adempimento) (*ex plurimis* Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352).

Su questa scia, ma ampliando l'ambito di applicazione del principio, si è affermato che, nell'ipotesi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., il giudice è tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato non solo quando emergano dagli atti elementi che consentono di

dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta, ma anche quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, C., Rv. 267134; Sez. 4, n. 256835 del 05/04/2016, Scaretti, Rv. 267372).

3. Orbene, giudica il Collegio che l'impostazione appena rammentata sia da condividere e, dunque, da ribadire anche nel caso di specie, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. E' pacifico che l'art. 165, primo comma, cod. pen., a seguito della modifica apportata dalla legge 11 giugno 2004, n. 145 (che ha soppresso l'originario riferimento all'impossibilità di cui al comma secondo del medesimo articolo), non subordini la concessione della sospensione condizionale condizionata al risarcimento del danno ad un accertamento preventivo del giudice di merito sulle condizioni economiche dell'imputato e che quest'ultimo sia legittimato a far valere, in sede esecutiva, la propria assoluta impossibilità ad adempiere, non derivando al predetto alcun grave e irreparabile danno in ipotesi d'incolpevole inadempimento (in particolare, non la revoca del beneficio; *ex plurimis* Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587).

3.2. Ritiene nondimeno la Corte che la verifica preliminare circa la sussistenza in capo all'imputato delle condizioni economiche per poter fare fronte al risarcimento del danno, cui sia appunto subordinata la sospensione condizionale della pena, pur non sostanziando una formale *conditio sine qua non* per l'accesso al beneficio, sia comunque imprescindibile nell'ipotesi in cui, dall'incartamento processuale ed, a maggior ragione, dalle stesse deduzioni e/o produzioni documentali dell'interessato, emerga una situazione di impossibilità o di rilevante difficoltà all'adempimento del risarcimento pecuniario.

3.3. Portano all'esegesi prescelta esigenze di economia processuale, oltre che considerazioni di buon senso, risultando di tutta evidenza l'inutilità e l'irragionevolezza di adottare un provvedimento che - già nel momento in cui sia disposto - si appalesi non poter essere adempiuto dal destinatario e sia dunque per lo stesso inesigibile, a cagione delle sue condizioni economiche.

La conclusione interpretativa si pone del resto in linea con quanto affermato, in epoca risalente, dalla Corte Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p. - nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno -, aveva, in motivazione, affermato che spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (ordinanza n. 49 del 1975).

4. Tanto premesso quanto alla *regula iuris* da applicare nel caso in cui la sospensione condizionale venga subordinata al risarcimento del danno a mente dell'art. 165, comma primo, cod. pen., il Collegio ritiene tuttavia che, nell'ipotesi di specie, non ricorrano i presupposti per ravvisare una violazione del principio testè delineato.

4.1. Ed invero, come si evince dal fascicolo processuale, nell'atto d'appello, il ricorrente aveva censurato la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno con riferimento, non alla sua incapacità economica, ma alla necessità di ridurre a sette le dieci le mensilità indicate dal giudice come dovute, dunque attaccando il solo *quantum debeatur* a titolo risarcitorio.

In altri termini, con l'appello non si era sottoposta al Collegio del gravame una questione di impossibilità assoluta ad adempiere l'obbligazione ex art. 165, comma primo, cod. pen., di tal che la Corte territoriale - in assenza di evidenze in tale senso - non era tenuta ad operare alcuna preventiva verifica in ordine alla capacità economica del prevenuto.

5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28 settembre 2017

Il consigliere estensore
Alessandra Bassi



Il Presidente
Francesco Ippolito

